



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*” e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 5-bis concernenti le Zone economiche speciali “ZES”;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*»;

VISTO l’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” e, in particolare, l’articolo 9, concernente l’istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

economica speciale per il Mezzogiorno denominata ZES Unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;

VISTO l'articolo 11 del predetto decreto-legge n. 124 del 2023, che disciplina il Piano strategico della ZES unica;

VISTO, inoltre, l'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, che istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata "*Struttura di missione ZES*", alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, rinnovabile fino al 31 dicembre 2034;

VISTO, altresì, l'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 secondo il quale "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della predetta "*Struttura di missione ZES*";

DECRETA

Art. 1

(Costituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES")

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data del presente decreto, una Struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES", di seguito denominata "Struttura".

2. La Struttura opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica ed è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 124 del 2023.

Art. 2 (Compiti)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, la Struttura:

- a. assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica;
- b. coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
- c. svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;
- d. sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;
- e. definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;
- f. definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
- g. cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;
- h. assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 124 del 2023, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. È, inoltre, compito della Struttura:



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- a. predisporre, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo, la piena partecipazione delle regioni interessate;
 - b. curare le attività necessarie alla gestione dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, di cui al successivo comma 5;
 - c. svolgere, compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica;
 - d. curare i rapporti con l'Agenzia delle entrate anche in riferimento agli investimenti agevolabili;
 - e. svolgere le altre attività alla stessa assegnate dal decreto-legge n. 124 del 2023.
3. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alle infrastrutture della ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, la Struttura può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa-Invitalia S.p.A., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. È operante presso la Struttura lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, istituito e disciplinato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 124 del 2023.

Art. 3 (Composizione)

1. Alla Struttura è preposto un Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in possesso della specifica ed elevata qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico, scelto tra i dirigenti di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e gli avvocati dello Stato, in posizione di fuori ruolo, o tra gli estranei alla pubblica amministrazione, cui spetta l'indirizzo e il coordinamento delle attività e delle funzioni della Struttura.

2. La Struttura si articola in due Uffici di livello dirigenziale generale i cui coordinatori sono scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Ciascun Ufficio è, a sua volta, articolato in 2 Servizi di livello dirigenziale non generale, i cui coordinatori sono scelti



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

... i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

3. Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono articolati come segue:

a) Ufficio I - cui spettano, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2 del presente decreto, compiti in materia di programmazione, comunicazione e attrattività degli investimenti nell'ambito della ZES unica.

b) Ufficio II - cui spettano, sulla base dell'articolo 2 del presente decreto, compiti in materia di semplificazione delle procedure, autorizzazione unica, sportello unico digitale e monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.

4. Alla Struttura è assegnato un contingente di personale non dirigenziale pari a sessanta unità. Le predette unità di personale sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi incluso il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui è attribuita, con contratto a tempo determinato, la posizione economica equiparata al personale appartenente ad una categoria non superiore alla categoria A-F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Alla Struttura è assegnato, altresì, un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, nei limiti di cui al successivo articolo 4, comma 5.

Art. 4

(Trattamento economico)

1. Al Coordinatore della Struttura di cui all'articolo 3, comma 1, è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo spettante ai Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Ai dirigenti generali di cui all'articolo 3, comma 2, primo capoverso, è attribuito un trattamento economico lordo omnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, secondo capoverso, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, agli esperti di cui all'articolo 3, comma 6, compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 a lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

Art. 5 (Oneri)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, gravanti sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, di cui euro 5.159.351,38 per i costi del personale e il restante per il funzionamento della Struttura, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 124 del 2023.

Art. 6 (Ulteriori disposizioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, sono trasferite alla Struttura le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Dalla data di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati ai sensi del richiamato articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di cui al precedente articolo 3, comma 2, secondo capoverso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del presente provvedimento.

3. I contratti già stipulati dall'Agazia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 124 del 2023, cessano automaticamente alla data di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **20 NOV. 2023**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. **4138/2023**

Roma, **21/11/2023**

IL DIRIGENTE

21/11/2023

GOVERNO MELONI
STRUTTURA DI MISSIONE ZES

COORDINATORE

Descrizione	Unità	Spese in natura	Contribuzione di prestazioni finanziarie	Contribuzione di prestazioni in natura	Spese per il personale	Spese per il personale	Spese per il personale	Spese per il personale	Costo complessivo
tra i dirigenti di prima fascia, i magistrati, i funzionari amministrativi, contabili e gli avvocati dello Stato, in posizione di fuori ruolo, o tra gli altri dipendenti della pubblica amministrazione	1	58.587,63	37.593,20	80.750,00	34.600,00	211.530,83	79.220,25	290.751,08	290.751,08

La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIRIGENTE I FASCIA

Descrizione	Unità	Spese in natura	Contribuzione di prestazioni finanziarie	Contribuzione di prestazioni in natura	Spese per il personale	Spese per il personale	Spese per il personale	Spese per il personale	Costo complessivo
tra i dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle pubbliche amministrazioni, ovvero tra gli altri dipendenti della pubblica amministrazione	2	58.587,63	37.593,20	59.500,00	30.300,00	185.980,83	69.658,40	255.639,23	511.278,47

La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIRIGENTE II FASCIA

Descrizione	Unità	Spese in natura	Contribuzione di prestazioni finanziarie	Contribuzione di prestazioni in natura	Spese per il personale	Spese per il personale	Spese per il personale	Spese per il personale	Costo complessivo
tra i dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle pubbliche amministrazioni, ovvero tra gli altri dipendenti della pubblica amministrazione	4	45.603,82	12.849,81	32.116,65	15.000,00	105.770,28	39.742,63	145.512,91	582.051,65

La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia della Presidenza

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

tra di cui:
 - tra il personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri, nonché tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
 - tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
 - tra il personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, e con esclusione del personale dirigente di personale non dirigenziale può essere composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 2002, per il quale è attribuita, con contratto a tempo determinato, la posizione economica equiparata al personale appartenente ad una categoria non superiore alla categoria A-F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

TATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Descrizione	Unità	Spese in natura	Contribuzione di prestazioni finanziarie	13ª mensilità	Spese per il personale	Spese per il personale	Spese per il personale	Costo complessivo
	30	29.893,47	7.682,04	2.491,12	40.066,63	15.377,57	55.444,21	1.663.326,18

TATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Descrizione	Unità	Spese in natura	Costo di prestazione in natura (18 ore mensili)	Costo di prestazione in natura (24 ore mensili)	FUPP	Spese per il personale	Spese per il personale	Costo complessivo
	60	18,62	120	2.234,40		21.298,00	23.532,40	1.411.944,00

La retribuzione erogabile a titolo di FUPP sarà soggetta a revisione a seguito della quantificazione a consuntivo del Fondo Unico di Presidenza (FUP)

ESPERTI AI SENSI DELL'ART. 9, C. 2 DEL D.LGS. 303/99 (4)

Descrizione	Unità	Spese in natura	Contribuzione di prestazioni finanziarie	Contribuzione di prestazioni in natura	Spese per il personale	Spese per il personale	Spese per il personale	Costo complessivo
ESPERTI					527.505,65	172.494,35	700.000,00	700.000,00

Il presente stabilisce l'importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 700.000,00 annui lordi, con un compenso massimo procapite pari a euro 50.000,00 ma non è indicato il numero di esperti

Costo annuo presunto complessivo 5.159.351,38